

**Circolare 04.2021**  
**del 24.06.2021**

Ad integrazione delle precedenti circolari - da intendersi qui richiamate e trascritte per quanto con la presente non espressamente e specificamente derogato:

- VISTI i provvedimenti adottati ed emanati dalle Autorità competenti, sia a livello nazionale che regionale, connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus e ad oggi vigenti in considerazione del persistere della decretata fase emergenziale nonché tutte le ulteriori disposizioni ad essi collegati;
- VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- VISTO e RICHIAMATO in particolare, l'art. 1, comma 16-septies, del citato decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, che definisce alla lettera a) la Zona bianca, alla lettera b) la Zona arancione, alla lettera c) la Zona rossa e alla lettera d) la Zona gialla;
- VISTO il Decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 recante *“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”*
- TENUTO CONTO che è attualmente in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, giusta sua proroga da ultimo disposta con delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021;
- VISTO il Decreto-legge 18 maggio 2021 n. 65, recante *“Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- CONSIDERATO che il citato Decreto-legge 18 maggio 2021 n. 65, sulla ravvisata esigenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus, *“prevedendo la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”*, all'art. 10, rubricato *“Corsi di formazione”* ha disposto che *“dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020<sup>1</sup>”*.

**FONDITALIA:**

- COMUNICA che, a decorrere dal 1° luglio 2021, è possibile svolgere i corsi di formazione, in zona gialla e/o bianca, anche in presenza, ma nell'attento e rigoroso rispetto delle misure di sicurezza e distanziamento sociale già in atto nelle attività produttive e dei protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 - da intendersi qui richiamato e trascritto e a cui si fa integrale rinvio -, ivi comprese le indicazioni operative contenute nelle *“Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive - Nuovo coronavirus SARS-CoV-2.”* stabilite dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano del 22 maggio 2020 (20/92/CR01/COV19) e da questi integrate ed aggiornate in data 09.06.2020, nelle *“Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020 - Schede Tecniche - Formazione Professionale”*, nel *“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 tra Governo e Parti Sociali”* del 24.04.2020, eventualmente integrate con soluzioni, misure e/o procedure operative ritenute più efficaci in relazione alla singola organizzazione ed allo specifico contesto locale e/o caso di specie;

---

<sup>1</sup> Art. 1, comma 14, decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 *“Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16”*.

- RIMETTE alla responsabilità di ciascuno dei Soggetti coinvolti nella erogazione delle attività formative l'organizzazione della didattica che tenga conto dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale di riferimento e delle misure che, proprio in ragione della situazione epidemiologica nei singoli territori, saranno e/o potranno essere impartite a livello nazionale, regionale, territoriale e/o locale per prevenire o ridurre il rischio di contagio da Covid-19;
- INVITA tutti i soggetti coinvolti nelle attività di formazione finanziate e nell'organizzazione della didattica a prestare massima attenzione alle misure e alle disposizioni vigenti e/o di successiva e futura emanazione, sia a livello nazionale che regionale e/o locale, sì da uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità;
- DISPONE che la ripresa di qualunque attività formativa con la modalità in aula/in presenza sia subordinata a preventiva comunicazione allo Scrivente Fondo da parte dell'Ente Attuatore interessato, corredata da apposita dichiarazione di impegno sottoscritta dal soggetto responsabile delle attività formative di che trattasi (in specie dell'Ente Attuatore), volta a garantire che le stesse - nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi esami finali (teorici e/o pratici), attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali - siano erogate nel pieno rispetto delle misure di sicurezza e distanziamento sociale già in atto nelle attività produttive e dei protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, ivi comprese le indicazioni operative contenute nelle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive - Nuovo coronavirus SARSCoV-2." stabilite dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano del 22 maggio 2020 (20/92/CR01/COV19) e da questi integrate ed aggiornate in data 09.06.2020, nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 tra Governo e Parti Sociali" del 24.04.2020, eventualmente integrate con soluzioni, misure e/o procedure operative ritenute più efficaci in relazione alla singola organizzazione ed allo specifico contesto locale e/o caso di specie;
- CONFERMA la validità di tutti progetti presentati e/o approvati, le cui attività formative siano state convertite, a norma della Circolare 12.2020 del 5 novembre 2020 dello Scrivente Fondo, in videoconferenza con modalità sincrona, nel rispetto delle opportune modalità di tracciabilità della formazione erogata, secondo quanto specificamente indicato nelle "Linee Guida all'uso della TELEFORMAZIONE" emanate da questo Fondo unitamente alla Circolare n. 06.2020 del 10 aprile 2020 e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Parimenti le attività formative, medio tempore, già convertite, in tutto o in parte, in teleformazione potranno essere avviate, continuate e/o concluse con la predetta prescelta modalità.
- AMMETTE, per la durata del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguentemente in costanza della vigenza delle misure e disposizioni dettate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza in atto, la possibilità, per i progetti presentati e/o approvati, di convertire le attività formative ivi previste in modalità aula in videoconferenza esclusivamente con modalità sincrona, nel rispetto delle opportune modalità di tracciabilità della formazione erogata, secondo quanto specificamente indicato nelle "Linee Guida all'uso della TELEFORMAZIONE" emanate da questo Fondo unitamente alla Circolare n. 06.2020 del 10 aprile 2020 e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
- Si ricorda che non sarà consentita la conversione dalla modalità aula / in presenza in TELEFORMAZIONE, per le attività formative in materia di salute e sicurezza da effettuarsi esclusivamente in presenza, secondo quanto espressamente indicato nella circolare 12.2020 del 5 novembre da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.